GRUPPOBANKNORD
BANKNORD GEPAFI SIM
CAMPISI & C. 1919 SIM
BANKNORD SISTEMI E SERVIZI

Alla ca della Divisione Normativa
del Servizio di Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria.
Banca d'Italia
Via Milano, 64, 00184 ROMA

Alla ca della Divisione Intermediari.
CONSOB
Via Broletto, 7, 20121 MILANO

Spettabile Banca d'Italia
Spettabile CONSOB

Oggetto: commenti e proposte alla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. N. 58/1998 (TUF).

In riferimento al controllo di conformità e alla istituzione di una funzione di Compliance, si propone alla signoria vostra di prendere in considerazione l'ipotesi di armonizzare, il più possibile e nei limiti della direttiva europea, quanto presente nelle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia del 10 luglio 2007 con quanto disposto dal regolamento congiunto in oggetto. A nostro avviso, una armonizzazione si renderebbe opportuna in quanto, allo stato attuale, sembrerebbe che la funzione di compliance debba avere funzioni diverse a seconda che si prestino servizi bancari o servizi d'investimento.

In particolare dalle disposizioni del 10 luglio, la figura di compliance, sembra ricoprire un ruolo di controllo sui processi anche ex ante mentre la figura del "controllo interno" prevista dal regolamento consob 11522/98, a cui il regolamento congiunto fa riferimento, si ispirerebbe a obbiettivi di verifica ex post. Il regolamento congiunto consente alla compliance di monitorare i processi e i suoi adeguamenti ma non di effettuare proposte di modifica al CDA, come previsto invece dalle disposizioni di Banca d'Italia.

La compliance non sarebbe, inoltre, responsabile delle norme di autoregolamentazione, cosa che invece ci sembrerebbe coerente con la sua funzione.

Non ci è chiaro, infine, se ai sensi dell'articolo 15 c) del regolamento congiunto si chiede alla Compliance di effettuare un controllo sul rischio normativo generale dei servizi d'investimento (trasparenza, antiriciclaggio, 231 etc.) o solo su quanto recepito in funzione della direttiva 2004/39/CE (ex art. 16 comma 1). A nostro avviso nel primo caso vi sarebbe maggiore coerenza con quanto disposto da Banca d'Italia il 10 luglio 2007.

Alla luce di quanto esposto ci sembrerebbe che si possa fare maggiore chiarezza fra compliance e internal audit, nella misura in cui il primo ha una funzione di monitoraggio continuo e di controllo sia ex ante che ex post mentre il secondo si collocherebbe su una posizione di terzo livello con verifiche periodiche e scadenzate da un piano che coinvolgerebbe l'intero sistema dei controlli (compliance compresa).

Nell'augurarvi buon lavoro vi ringraziamo per la cortese attenzione.

Il Consigliere d'Amministrazione di Banknord GePaFi SIM
(Roberto Marsella)